



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Interpretazione della legge è diversa dall'interpretazione del contratto

Occorre considerare che l'art. 12 preleggi e l'art. 1362 c.c. assegnano un ruolo diverso all'interpretazione letterale.

L'art. 12 preleggi ("nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"), nell'interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale criterio ulteriore, l'intenzione del legislatore. L'art. 1362 c.c., ai fini della interpretazione dei contratti, ribalta la prospettiva, imponendo all'interprete di "indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole".

In senso contrario, [Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 14.4.2021, n. 9839](#) (con [nota schematica](#)), nonché [Consiglio di Stato, sentenza del 25.11.2021, n. 7891](#) (con [nota schematica](#)). Per approfondimenti, si veda: LUDOVICI, [Un modello matematico per l'esegesi del contratto](#).

**Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 25.01.2022, n. 2173**

*...omissis...*

1. I lavoratori indicati in epigrafe hanno agito in giudizio nei confronti della Azienda ddd alle cui dipendenze avevano lavorato con inquadramento prima nel terzo livello e poi, a seguito di riconoscimento del superiore inquadramento in sede giudiziale, nel quarto livello Area conduzione del c.ddd.l. Federambiente quali "addetti al canal-jet", per ottenere, in via principale, l'incentivo professionale previsto dall'accordo aziendale n. 14 del 1997 per il personale autista di quarto livello e, in subordine, l'incentivo di cui all'accordo aziendale n. 11 del 1998 per il personale di terzo livello addetto alla pulizia delle caditoie.

2. Il Tribunale di Genova ha respinto le domande e la Corte d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori all'incentivo professionale di cui all'accordo n. 14 del 1997, con decorrenza dall'inquadramento dei medesimi nel quarto livello, ed ha condannato l'Adddd. s.p.a. al relativo pagamento.

3. La Corte territoriale ha premesso che con sentenze definitive, emesse in separati procedimenti, era stato riconosciuto agli appellanti il diritto al superiore inquadramento nel quarto livello del c.c.n.l. 22.5.2003, quali autisti di combinata canal-jet.

4. Ha dato atto che, fino a quando non era stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento, gli appellanti avevano percepito dall'A.M.I.U. l'incentivo professionale di cui all'accordo aziendale n. 11 del 1998 destinato al personale di terzo livello, addetto alla pulizia delle caditoie.

5. Ha esaminato l'accordo aziendale n. 14 del 1997, concluso a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi (autospurghi) per la pulizia delle caditoie, in cui era previsto l'incentivo professionale per i profili di autista e articularista, entrambi di quarto livello, in possesso dei seguenti requisiti: anzianità come lavaggista di un anno o, in alternativa, anzianità aziendale di tre anni; patente di guida C; piena idoneità fisica; idoneità professionale alla mansione accertata con prova pratica.

6. La sentenza impugnata ha rilevato che l'accordo aziendale del 1997 si riferiva ad un'epoca in cui il parco mezzi a disposizione dell'AMIU s.p.a. comprendeva unicamente mezzi pesanti, per la cui conduzione era richiesta la patente C. Successivamente, tale parco mezzi si era notevolmente arricchito e l'elenco prodotto dall'azienda comprendeva 38 tipologie di mezzi, di cui solo 7 necessitavano della patente C. Proprio in ragione di questa evoluzione tecnologica, il contratto collettivo del 2003 aveva ampliato la declaratoria professionale degli autisti di quarto livello, inserendovi anche i conduttori di "combinata dddet", cioè di mezzi che, seppure non particolarmente pesanti, richiedevano una specifica professionalità.

7. Sulla base di questa ricostruzione, la Corte di merito ha interpretato l'accordo aziendale n. 14 del 1997 considerando la specifica professionalità degli autisti come legata non solo alla portata del veicolo (a cui è connessa la necessità della patente C), bensì alla complessità di conduzione dello stesso, dipendente anche dalle caratteristiche tecnologiche per il suo utilizzo.

8. Ha quindi ritenuto che l'incentivo spettasse pure agli appellanti in quanto autisti di quarto livello che conducono mezzi particolarmente complessi (come i combinata

canal-jet, aventi la duplice e contemporanea funzione di lavaggio e aspirazione dei liquami), anche se non aventi una portata tale da richiedere il possesso della patente C (come invece i vecchi autospurghi).

9. Avverso tale sentenza Idddp.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. I lavoratori non hanno svolto difese.

Motivi

10. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1362 e s.s. c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

11. Si addebita alla sentenza impugnata di avere adottato una interpretazione evolutiva del contratto aziendale, estranea ai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e s.s. c.c. e propria invece dell'interpretazione della legge (art. 12 preleggi).

12. Si assume la violazione dell'art. 39 Cost. per essersi i giudici di appello sostituiti alle parti sociali nel riconoscere un beneficio contrattuale.

13. Il ricorso non appare fondato.

14. Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si è discostato dagli stessi (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 1754 del 2006).

15. Si è ulteriormente precisato come la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non possa risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006).

16. La società ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia adottato un criterio ermeneutico, di interpretazione evolutiva, riferibile alla interpretazione della legge e che non abbia applicato i canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., discostandosi totalmente dal senso letterale delle espressioni usate.

17. Tali affermazioni non sono condivisibili.

**18. Occorre considerare che l'art. 12 preleggi e l'art. 1362 c.c. assegnano un ruolo diverso all'interpretazione letterale, ma non nel senso voluto dalla società ricorrente.**

**19. L'art. 12 preleggi ("nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole**

secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"), nell'interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale criterio ulteriore, l'intenzione del legislatore. L'art. 1362 c.c., ai fini della interpretazione dei contratti, ribalta la prospettiva, imponendo all'interprete di "indagare su quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole" (v. Cass. n. 13083 del 2009).

20. Questa Corte ha chiarito che il dato testuale, pur assumendo un rilievo interpretativo fondamentale, non può essere ritenuto di per sé dirimente ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, posto che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi definitivamente acquisito solo al termine del processo ermeneutico, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore; e ciò anche quando le espressioni possano apparire di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione ovvero se posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (così Cass. n. 14432 del 2016; n. 17020 del 2015; n. 12120 del 2005; n. 15150 del 2003).

21. L'interpretazione del contratto è stata infatti descritta, da un punto di vista logico, come un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e poi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (v. Cass. n. 9380 del 2016.). Ciò perché il richiamo, nell'art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici là dove il testo dell'accordo sia chiaro ma risulti incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (v. Cass. n. 16181 del 2017). Occorre, in altri termini, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (v. Cass. n. 6675 del 2018; n. 7927 del 2017; n. 23701 del 2016). La comune intenzione dei contraenti deve essere quindi ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o causa concreta dello stesso e ad escludere mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (v. Cass. n. 24699 del 2021; n. 6675 del 2018 cit.; n. 7927 del 2017 cit.).

22. Gli accorgimenti interpretativi appena descritti, che tracciano un percorso circolare in cui partendo dal dato testuale si arrivi a far emergere la ragione pratica della clausola contrattuale come voluta dalle parti, devono a maggior ragione essere impiegati rispetto ad espressioni letterali utilizzate dalle parti perché idonee a riassumere, riflettere o significare, nel momento storico di riferimento, l'interesse sostanziale perseguito e tutelato.

23. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto violati plurimi criteri ermeneutici in una fattispecie in cui erano stati esclusi dalla polizza assicurativa in ambito sanitario gli interventi subiti dal ricorrente in quanto non compresi nella lettera della clausola contrattuale, addebitando alla sentenza impugnata di non essersi fatta carico della concreta possibilità che la descrizione degli interventi coperti da assicurazione fosse stata formulata dalle parti con specifico riguardo all'obiettivo dell'intervento chirurgico, vale a dire al suo scopo terapeutico, e non già alle tecniche operatorie utilizzate per la sua realizzazione e che quindi la polizza assicurativa ricomprendesse, nell'ambito dei medesimi interventi descritti, tecniche operatorie diverse (complementari o sostitutive) da quella tradizionale (bisturi), come quelle - appunto utilizzate nella specie - di natura radiochirurgica (v. Cass. n. 17020 del 2015 cit.).

24. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte di merito, lungi dall'aver applicato canoni riservati all'interpretazione della legge, ha utilizzato gli accorgimenti interpretativi suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità ed ha ritenuto che il dato letterale dell'accordo aziendale n. 14 del 1997, là dove collegava l'incentivo professionale al possesso della patente C, fosse da intendere, secondo l'intenzione delle parti, come indice di un elevato livello di professionalità degli autisti di quarto livello; professionalità nella conduzione del mezzo non necessariamente legata alla portata del veicolo (ai quintali di peso) ma anche ad altre caratteristiche, come la complessità tecnologica di conduzione e di utilizzo.

25. La sentenza impugnata, partendo dal dato testuale, ha ricostruito la volontà delle parti anche in base al comportamento delle stesse, e specificamente di parte datoriale, che ha riconosciuto agli appellanti il superiore inquadramento come autisti di quarto livello ed ha cessato di corrispondere loro l'incentivo previsto per i dipendenti di terzo livello; ha poi accertato in concreto la complessità di guida dei veicoli canal jet, condotti dagli appellanti; in tale contesto, la Corte di merito ha inteso il riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, richiesto ai fini dell'incentivo professionale per gli autisti di quarto livello, come significativo della complessità di guida del veicolo e quindi come volto a soddisfare la ragione pratica di riconoscere un beneficio retributivo a quei dipendenti autisti adibiti alla conduzione di mezzi particolarmente complessi, per portata e/o caratteristiche tecnologiche di utilizzo.

26. La Corte d'appello ha fornito una interpretazione dell'accordo aziendale che, senza trascurare il senso letterale delle parole, ha ricostruito, attraverso un'analisi approfondita e compiutamente motivata, la comune intenzione delle parti, quale risulta dal complesso dell'atto e dal comportamento successivo delle stesse. Tale processo ermeneutico è conforme ai canoni normativi. Ogni diversa opzione interpretativa attiene al merito della decisione ed è estranea alle valutazioni che possono essere operate in sede di giudizio di legittimità.

27. Le considerazioni svolte portano ad escludere la dedotta violazione dell'art. 39 Cost., posto che la Corte di merito ha ricostruito la volontà delle parti come trasfusa nell'accordo aziendale e non si è sostituita alla volontà delle parti medesime.

28. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

29. Non si procede alla regolazione delle spese poichè le controparti sono rimaste intimate.

30. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

